



## IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. Regione del 28 Febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale n. 47 dell'8 luglio 1977 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e s.m. e i.;

VISTA la COM (2019) 640 final "Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni 'Il Green Deal europeo'" dell'11.12.2019;

VISTA la COM (2020) 381 final "Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni" dal titolo "Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" del 20.5.2020;

VISTA la COM (2021) 699 final "Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 - Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima" del 17.11.2021;

VISTA la Legge Regionale della Regione Siciliana, 18 novembre 2013, n. 19 "Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche 'Born in Sicily' per l'agricoltura e l'alimentazione";

VISTO il Piano Nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo del MiPAAF-Dipartimento delle politiche di sviluppo del 14 febbraio 2008;

VISTA la Legge 17 maggio 2022, n. 61 "Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta";

VISTA la Legge Regionale n. 21 del 29 luglio 2021 "Disposizioni in materia di agroecologia, di tutela della biodiversità e dei prodotti agricoli siciliani e di innovazione tecnologica in agricoltura. Norme in materia di concessioni demaniali marittime";

VISTO il D.A.92/Gab del 12.11.2024 - Attuazione legge regionale n.21 del 29 luglio 2021;

VISTA la legge 14 febbraio 1994, n. 124, con la quale l'Italia ha ratificato la Convenzione di Rio de Janeiro sulla Diversità Biologica;

VISTA la legge 6 aprile 2004, n. 101, di "Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001";

VISTO il "Piano Nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo", che ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 14 febbraio 2008;

VISTE le "Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l'agricoltura", che hanno ricevuto l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il 24 luglio 2012;

VISTO il DM Ambiente 29 dicembre 2016, n. 266, recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (17G00029) (GU Serie Generale n.45 del 23 febbraio 2017);

VISTO il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 inerente alle “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

VISTA la Legge 9 marzo 2022 n. 23, recante ”Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico”;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;

VISTI gli indirizzi dell'UE su ricerca ed innovazione per l'applicazione negli Stati membri dell'Agricoltura di Precisione (AdP);

VISTO il D.M. n. 33671 del 22 dicembre 2017 inerente alle “Linee guida per lo sviluppo dell'Agricoltura di Precisione in Italia”;

RITENUTO altresì di dovere dare la massima diffusione alle pratiche agroecologiche in linea con i 13 principi dell'agroecologia definiti da Agroecology Europe (European Association for Agroecology);

A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge

## DECRETA

### Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

### Art.2

Il riconoscimento di azienda agroecologica deve essere supportato da una apposita relazione tecnica, nella forma di perizia asseverata, redatta conformemente all'allegato B, e aggiornata annualmente, in cui dovranno essere contenuti e descritti elementi da cui si evinca quali altre attività, descritte nell'Allegato D, siano attuate dall'azienda agroecologica, oltre a quanto previsto dall'art. 7 della Legge Regionale n. 21 del 29 luglio 2021.

Negli allevamenti apistici, come previsto dalla lettera g) del comma 3 della Legge 21/21, ai fini del controllo della presenza di almeno il 20% di regine appartenenti alla sottospecie *Apis mellifera* siciliana, l'azienda deve indicare in apposito registro le arnie nelle quali sono presenti dette regine. Nella perizia asseverata, il tecnico dovrà verificare quanto documentato mediante l'osservazione di un campione di dette famiglie o l'analisi genetica dei fuchi prodotti in dette famiglie.

### Art.3

In conformità alle premesse ed in attuazione del comma 4 dell'art. 7 della Legge Regionale n. 21 del 29 luglio 2021, l'elenco ufficiale delle specie e razze autoctone, contenente le specie arboree, arbustive ed erbacee e le razze zootecniche, è quello pubblicato nei repertori regionali di cui alla Legge Regionale 18 novembre 2013, n. 19 “Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche ‘Born in Sicily’ per l'agricoltura e l'alimentazione.

L'aggiornamento dell'elenco ufficiale delle specie e razze autoctone, contenente le specie arboree, arbustive ed erbacee e le razze zootecniche, sarà effettuato, con cadenza periodica, ed ogni qualvolta si renda necessario, dalla Commissione Tecnico Scientifica di cui alla Legge Regionale 18 novembre 2013 n. 19 secondo le procedure previste anche ai fini della registrazione all'Anagrafe Nazionale della Biodiversità di Interesse Agrario.

La perizia asseverata per il riconoscimento di azienda agroecologica, redatta conformemente all'allegato B, dovrà contenere le informazioni, la distribuzione e le percentuali delle specie e razze autoctone, di cui al comma 3 dell'art. 7 della Legge Regionale n. 21 del 29 luglio 2021 e riportate nell'Allegato C, e dovrà essere trasmessa annualmente al competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura della Regione Siciliana che creerà un apposito elenco.

#### Art. 4

I dati e le informazioni utili alla valutazione e all'ottenimento delle premialità aggiuntive, di cui all'art. 8 della Legge Regionale n. 21 del 29 luglio 2021 devono essere riportati, come integrazione, nell'apposita perizia asseverata, redatta conformemente all'allegato B.

Per l'ottenimento e la valutazione di dette premialità si dovranno elencare quali dei requisiti, contenuti nell'Allegato D, e rientranti nelle categorie che seguono, saranno adottati.

##### *a) Produzione aziendale di energie rinnovabili,*

La produzione di energie rinnovabili da parte delle aziende agricole dovrà essere commisurata e proporzionata, come definito dalla circolare 32/E del 2009 e dai successivi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, al volume d'affari proveniente dall'attività agricola.

In tal senso vanno realizzati impianti che, per dimensioni, rientrano nei parametri stabiliti dalla suddetta circolare per poter mantenere la caratteristica di impresa agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, e quindi il regime fiscale agricolo, per cui il volume d'affari maggiore non può derivare dalla produzione di energie rinnovabili ma da quello dell'attività agricola.

Inoltre, tali impianti, per la loro limitata portata di potenze, non saranno sottoposti all'Autorizzazione Unica (AU), secondo quanto previsto dall'articolo 12 del D. Lgs. 387/2003, ma alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), secondo quanto previsto dal D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28.

Altresì, anche in riferimento alla necessità di azzeramento del consumo netto di suolo entro il 2050 (COM(2021) 699 final) ed alla protezione adeguata del suolo, anche con l'adozione di obiettivi relativi al suolo in quanto risorsa essenziale del capitale naturale, gli impianti dovranno essere realizzati con la massima integrazione alle superfici artificiali già esistenti e/o sulle tare aziendali, fatto salvo quanto previsto dal Decreto Agricoltura 2024 (D.L. 63/2024 convertito con la legge 101/2024).

##### *b) Risparmio di risorse idriche*

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b) del comma 5 dell'art. 7 della Legge Regionale n. 21 del 29 luglio 2021, le aziende agroecologiche devono dimostrare, attraverso quanto riportato nella perizia asseverata, di cui all'allegato B, ed ai sensi del codice ambiente (D. lgs.152/06-Parte terza, art.li n. 98 e 146 e s.m. e i.) di avere perseguito gli obiettivi di risparmio delle risorse idriche nella propria azienda.

Dette attività devono essere incluse tra quelle previste dall'Allegato D.

##### *c) Adozione di sistemi per il recupero e riuso delle acque reflue e piovane*

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera c) del comma 5 dell'art. 7 della Legge Regionale n. 21 del 29 luglio 2021, le aziende agroecologiche, attraverso la perizia asseverata di cui all'allegato B, devono dimostrare di avere perseguito gli indirizzi progettuali e pianificatori contenuti nell'Allegato D, da una parte per incrementare la capacità di drenaggio del territorio aziendale, dall'altra per promuovere una buona gestione delle acque piovane allo scopo di ridurre o rallentare la quantità di acqua che arriva nelle reti fognarie e al ricettore finale o nei corsi d'acqua.

##### *d) Adozione di sistemi di smaltimento e trattamento dei reflui non inquinanti come la fitodepurazione*

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera c) del comma 5 dell'art. 7 della Legge Regionale n. 21 del 29 luglio 2021, le aziende agroecologiche, attraverso la perizia asseverata di cui all'allegato B, devono dimostrare di avere perseguito gli indirizzi progettuali e pianificatori contenuti nell'Allegato D.

##### *e) Utilizzo di filiere corte, gruppi di acquisto solidale, contratti di vendita diretti agricoltore-consumatori, contratti di rete, accordi di filiera, microstrutture di distribuzione e di raccordo tra produzione ed acquisto e ristorazione collettiva che usi prodotti agricoli e loro lavorati riconducibili ai sistemi di produzione agroecologica*

Per il raggiungimento dei requisiti di cui alla lettera e) del comma 5 dell'art. 7 della Legge Regionale n. 21 del 29 luglio 2021, nei primi tre anni di riconoscimento dalla firma della perizia asseverata, come azienda agroecologica, le imprese dovranno commercializzare annualmente almeno il 20% della propria produzione; dal quarto anno in poi le aziende agroecologiche dovranno commercializzare almeno il 30% della propria produzione.

Tale condizione sarà verificata attraverso l'analisi della scheda vendite per le aziende biologiche certificate e il registro delle fatture di vendita per tutte le altre imprese, dunque certificata e riportata nella perizia asseverata, redatta conformemente all'allegato B, e nel relativo aggiornamento annuale.

Diviene fattore premiale, la partecipazione a Organizzazioni di Produttori agricoli biologici riconosciute, reti di imprese, gruppi operativi o associazioni temporanee di scopo per la commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali.

*f) Trasformazione in compost di qualità dei residui colturali e degli scarti dei cicli produttivi aziendali e/o utilizzo di ammendanti organici provenienti da centri di compostaggio pubblici e/o privati regionali.*

Per il raggiungimento dei requisiti di cui alla lettera f del comma 5 dell'art. 7 della Legge Regionale n. 21 del 29 luglio 2021 e in particolare per la trasformazione delle produzioni aziendali e dei relativi scarti in compost di qualità, le aziende agroecologiche devono dimostrare di avere realizzato nella propria azienda una delle tre forme di compostaggio descritte nell'Allegato D. Il compostaggio può essere adottato sotto forma di autocompostaggio (sia statico che elettromeccanico) o di contributo aziendale al compostaggio di Comunità.

In alternativa e/o integrazione utilizzo di compost classificato come "Ammendante compostato misto" All. 13 IT ALL. 2.2.5 Registro Fertilizzanti D.L. 29/04/2010 N.75, G.U. N. 303 29/12/2022, REG. UE 2019/1009 e successive modifiche e integrazioni, prodotti in Sicilia applicando principi di economia circolare.

#### **Art. 5**

Nelle more della istituzione dell'Osservatorio permanente sulla introduzione di specie aliene infestanti, da parte della Regione Siciliana, secondo le disposizioni previste dall'art. 10 della legge n. 21 del 29 luglio 2021, le funzioni ed i compiti dell'Osservatorio sono svolti dall'Ufficio Competente del Servizio Fitosanitario della Regione Siciliana, che opererà segnalando il potenziale rischio su ambiente, biodiversità, paesaggio, economia e su ogni altro fattore, comparto o settore.

#### **Art. 6**

In attuazione dell'art. 13 della Legge n. 21 del 29 luglio 2021 della Regione Siciliana, per Agricoltura di Precisione (AdP) si intende l'applicazione di tecniche di gestione basate sull'osservazione e la risposta alle variazioni spaziali e temporali che esistono all'interno di aree coltivate (es.: costituzione del terreno, contenuto idrico, sostanza organica, ecc.) e le azioni mirate all'ottimizzazione delle pratiche agronomiche di gestione, rivolte alla sostenibilità avanzata, intesa come piena integrazione delle dimensioni ambientale, climatica, economica e sociale. Una definizione estesa dell'AdP può essere sintetizzata in "fare la cosa giusta, al momento giusto, nel posto giusto".

L'AdP rappresenta, quindi, un approccio decisionale basato su informazioni di gestione aziendale progettato per migliorare la conduzione dei processi di produzione agricola. Pertanto, l'AdP è in grado di fornire un approccio gestionale ottimizzato sia in termini di produzione agricola che di redditività. Oltre a ciò, si deduce come, parte della redditività possa derivare dall'ottimizzazione dei fattori di produzione (macchine, manodopera, materie prime, ecc.) determinando benefici sia economici che ambientali e sociali.

Lo sviluppo dell'Agricoltura di Precisione è favorito dalla disponibilità di un assetto tecnologico articolato in tre livelli:

- 1) posizionamento geografico (GPS, GLONASS, GSNN),
- 2) informazione geografica (GIS)

3) applicazioni (sensori remoti o prossimali, attuatori per il dosaggio variabile, controllo delle sezioni, sistemi di guida, ecc.).

La disponibilità di tale assetto tecnologico consente l'applicazione articolata dell'AdP che prevede quattro fasi attuative:

- 1) il monitoraggio di dati (ambientali, produttivi, pedologici, meccanici, ecc.);
- 2) l'analisi/elaborazione;
- 3) la decisione/azione;
- 4) il controllo.

Questi quattro punti sono finalizzati alla gestione sostenibile delle risorse (fertilizzanti, sementi, prodotti fitosanitari, energia, acqua, suolo, ecc.) per mezzo del controllo delle macchine agricole che le gestiscono.

Le applicazioni già da oggi disponibili sono raggruppabili, indicativamente, nei seguenti gruppi:

**Guida assistita:** grazie al supporto del sistema satellitare e ad un monitor installato in cabina aiuta a mantenere traiettorie più precise rispetto alla guida totalmente manuale, permettendo di ridurre le oscillazioni trasversali del veicolo (e conseguentemente le sovrapposizioni) e permettendo velocità operative più elevate.

**Guida automatica:** si basa su un sistema di guida elettro-idraulica installato sul trattore o su altre tipologie di macchine semoventi agricole. Il veicolo adegua automaticamente la traiettoria ottenendo velocità più elevata e minime sovrapposizioni trasversali. La precisione di guida può essere di 2 cm utilizzando i sistemi RTK (Real Time Kinematic).

**Dose Variabile:** consente la distribuzione di dosi variabili di prodotto (fertilizzanti, sementi, prodotti fitosanitari) in funzione delle esigenze. Tali esigenze possono essere predeterminate e preregistrate (mappe di prescrizione) oppure misurate in tempo reale con sensori prossimali (ad es.: sensori NDVI per l'azoto). Richiede macchine operatrici (irroratrici, defogliatori, spandiconcime, spandiliquame, spandiletame, ecc.) dotate di sistemi di variazione della portata indipendenti dalla velocità.

**Sensori remoti e prossimali.** Consentono analisi fisiologiche sullo stato di salute delle colture in campo (vigore vegetativo, tenore in clorofilla, stato nutrizionale, sintomi da avversità, ecc.) fornendo indicazioni all'operatore e/o input operativi alle macchine operatrici con cui dialogano.

**Controllo delle sezioni.** Consente la distribuzione puntuale dei prodotti, evitando al contempo la sovrapposizione sulla stessa area coltivata (ad es.: agrofarmaci, fertilizzanti, sementi) lungo i bordi degli appezzamenti o lungo le testate. Richiede macchine operatrici (barre distributrici, seminatrici, ecc.) dotate di sezioni azionabili indipendentemente.

**ISOBUS.** Consente di realizzare la comunicazione di dati tra il trattore e le varie macchine operatrici. Tale controllo è personalizzabile dall'operatore, in funzione delle esigenze e riguarda l'ottimizzazione dei parametri di funzionamento delle macchine.

**Traffico controllato.** Riduce il passaggio "incontrollato" delle macchine sugli appezzamenti, limitando il compattamento del suolo fino all'85%, selezionando percorsi preferenziali su cui tutte le macchine dei diversi cantieri verranno indirizzate.

**Mappatura delle produzioni.** Nelle vendemmiatrici, macchine per la raccolta delle olive, mietitrebbiatrici, e nelle trincia caricatrici attuali è possibile abbinare i sistemi di misura delle quantità di prodotto raccolto con la relativa posizione geografica, permettendo di tracciare mappe di produzione utili per definire strategie future di ottimizzazione, riducendo le eventuali differenze rilevate tra appezzamento ed appezzamento, ma anche all'interno dello stesso appezzamento.

Le aziende agricole che intendono applicare l'AdP ed essere censite presso Osservatorio Regionale per l'Agricoltura di Precisione - ORAdP, istituito dall'art. 14 della Legge 21 del 29 luglio 2021 della Regione Siciliana, devono disporre delle seguenti tecnologie:

#### 1) Stazione meteo

Stazione meteo per la rilevazione, registrazione e invio dei dati ambientali in un server (cloud) per l'elaborazione "real time" o in remoto dei principali dati ambientali (temperatura, umidità, vento, irraggiamento, ecc.). I dati consentiranno di programmare gli interventi colturali in campo fornendo un ottimo supporto alla decisione (DS).

2) Macchina motrice (trattore)

Il trattore deve essere dotato di:

- a) sistema GNSS (Global Navigation Satellite System) con antenna di precisione sub-centimetrica per colture frutticole e orticole con le piante disposte in fila e sub-metrica per colture erbacee estensive (cerealicole, oleaginose, foraggere ecc.);
- b) sistema ISOBUS con un unico Monitor posto sul posto di guida (dimensione minima 7 pollici);
- c) guida assistita e/o automatica;
- d) cabina di guida o Roll Bar antiribaltamento sempre inserito per la sicurezza dell'operatore.

3) Macchine operatrici

Le macchine operatrici (irroratrici, spandiconcimi, seminatrici, spandiletame, ecc.) devono essere dotate di sistema di collegamento ISOBUS con le macchine motrici.

Inoltre, devono essere dotate obbligatoriamente di un sistema di regolazione della distribuzione della materia prima (agrofarmaco, concime, seme, letame, ecc.) proporzionale all'avanzamento della macchina (DPA).

Nelle more della nomina dei componenti dell'ORAdP, e dello svolgimento delle sue funzioni, le suddette indicazioni rappresentano le linee guida di riferimento per l'applicazione dell'AdP.

**Art.7**

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21/2014 e s.m. e i. (art. 98 L.R. n. 9/2015) e nel sito del PSP Sicilia 2023-2027.

**Data 20 gennaio 2025**

Il Dirigente Generale  
Dario Cartabellotta  
*Firma Autografa  
sostituita a mezzo  
stampa  
ai sensi dell'art. 3 co. 2  
del D.lgs. N° 39/1993*